

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
Servizio VI - DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA

L'INGEGNERE CAPO
DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. n.10 del 30 Aprile 1991, "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. n. n.38 del 26 aprile 2012 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e e ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia";
- VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 04/04/1956 n. 23 che detta Norme di Polizia Mineraria ed il Regolamento esecutivo approvato con D.P.R.S.15/07/1957, n. 7 e successive modifiche;
- VISTA la L.R. 09-12-1980,n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 152/06, come integrato e modificato dal D.Lgs 04/08;
- VISTA la L. R. 05.07.2004, n. 10;
- VISTO il D.P. 03.02.2016 con il quale sono stati approvati i “Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio”, pubblicati sulla G.U.R.S. n. 8, Parte I, del 19.02.2016;
- VISTA la L.R.S. 07.05.2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015 – Legge di stabilità regionale”, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 della G.U.R.S. del 15 maggio 2015, n. 20;
- VISTO l'art. 83 della L.R.S. n. 9 del 07.05.2015 che prevede “...è dovuto un canone di produzione che è commisurato alla superficie dell'area ed ai volumi autorizzati della cava ...”;
- CONSIDERATO che per effetto dell’art. 32, comma 2, della L.R. 15/05/2013 il Dirigente responsabile del Servizio 6 del Dipartimento regionale dell’Energia” espleta le funzioni di Ingegnere Capo del Distretto minerario di Catania ai sensi della vigente normativa di settore;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 58 del 13/02/2018 con la quale viene conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all’Ing. Salvatore Lorenzo D’Urso, Dirigente dell’Amministrazione Regionale e il D.P.Reg. n 000544 del 18/02/2020 con cui è stato prorogato l’incarico al predetto dirigente generale sino al 21/08/2020 ;
- VISTO il D.P.R. n. 12 del 14.06.2016 (G.U.R.S. n. 28 Parte I del 01.07.2016), che ha rimodulato gli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all’art. 49 comma 1) Legge Regione Siciliana 05.05.2015 n. 9;

- VISTO il D.D.G. n.188 del 05 marzo 2019 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha conferito all'ing. Nunziato La Spina l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021;
- VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020 n. 1 – Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 (G.U.R.S. n 5 Parte I del 28/01/2020);
- VISTA l'autorizzazione n. 05/01 del 14/02/2001 rilasciata alla Ditta La Cava Alfio per l'esercizio della cava di basalto per uso ornamentale in territorio del Comune di Biancavilla (CT), denominata "Pulica-La Cava", con scadenza il 13/02/2016;
- VISTA l'istanza di subentro ai sensi dell'art. 21 della L.R. 127/80, all'autorizzazione 05/01 del 14/02/2001, inoltrata dalla ditta Eredi La Cava Alfio s.r.l. (p.iva 05082170878), pervenuta al Distretto Minerario il 20.08.2013, prot. 5457;
- VISTA l'istanza di rinnovo della suddetta cava presentata il 12/06/2015, prot. 19711 dalla ditta richiedente il sub ingresso e quindi entro i termini previsti dalla L.R. 127/80, con la quale veniva richiesto ai sensi dell'art. 22 della L.R. 127/80, il rinnovo dell'autorizzazione n. 05/01;
- VISTO il rapporto del 01/07/2015, sulla visita eseguita il 29/05/2015 nella cava di basalto a seguito dell'istanza di subentro predetta;
- VISTO il D.A. n 235/GAB con il quale l'Assessorato ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., ha escluso dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di rinnovo con prescrizioni, acquisito al prot. di questo Distretto al n 25076 del 05/07/2018;
- VISTA la documentazione acquisita al protocollo di questo Distretto al n 11635 del 13/03/2019, comprendente, copia della domanda di rinnovo, parere positivo ARTA, copia dichiarata conforme degli elaborati vistati dall'ARTA, dichiarazione di disponibilità dell'area; i certificati e mappe catastali dei terreni interessati dall'attività e documentazione fotografica, relazione tecnica, planimetria aggiornata dello stato dei luoghi e relative sezioni, studio di fattibilità e progetto delle opere di recupero, dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull'inesistenza di P.S.I.C., S.I.C., Z.S.C. e Z.P.S., georeferenziazione dei picchetti in coordinate WGS84; tavoletta IGM e planimetria catastale, copie cartacee e in formato digitale, dichiarazione di iscrizione alla Whithelist, generalità del soggetto che sottoscriverà il "patto di integrità, trasmessa dalla ditta richiedente in data 13/03/2019, registrata al n 11635;
- VISTA la Distrettuale n 19423 del 07/05/2019 con la quale ai sensi dell'art 9 e 10 della legge regionale 09/12/1980 veniva richiesto agli Enti istituzionali il parere di competenza;
- VISTE la dichiarazione di incompatibilità agli strumenti urbanistici n 12996 del 12/06/2019, rilasciata dal Comune di Biancavilla e acquisita al protocollo di questo Distretto al n 25258 del 13/06/2019 e la successiva nota dello stesso Comune n 26138 del 20/12/2019, acquisita al protocollo di questo Distretto al n 54888 del 23/12/2019 di approvazione dello " Studio delle opere di recupero ambientale";
- VISTO il parere favorevole del Servizio IX, Geologico e Geofisico, n 34552 del 19/08/2019, con le prescrizioni di cui alla precedente nota 32017 del 29/07/2019;
- VISTO il N.O. della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania n 23141 del 22/10/2019, acquisita al protocollo di questo Distretto al n 46482 del 05/11/2019.
- VISTO l'ulteriore rapporto 91/2019 del 05/12/2019 redatto a seguito di sopralluogo del 01/10/2019, eseguito da personale di questo Distretto, da cui si evince che la cava rientra in area di completamento del piano cave, identificata con la sigla "CT 027", approvato con D.P.R. 03/02/2016 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 8 Parte I° del 19/02/2016 con il quale sono stati approvati i "Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio", che l'attività estrattiva già effettuata in due zone, una contraddistinta in progetto con la lettera A e l'altra con la lettera B, proseguirà solo nella zona A con ampliamento planimetrico di superficie inferiore del 25% dell'area già autorizzata con scavo a fossa, mentre nella zona B, che è stata totalmente coltivata e ove sono stati realizzati capannoni ed impianti serventi già autorizzati da questo Distretto, con il recupero della stessa.
- VISTE la nota 3051 del 20/01/20 con cui la società istante ha trasmesso l'attestazione di pagamento della tassa di concessione governativa di € 180,76 con cc CPY 3445042 del 20/01/2020, la copia di avvenuta iscrizione alla White List e copia dei versamenti per il recupero ambientale e la nota

- 15559 del 28/04/2020 con cui la predetta società ha integrato la documentazione con relazione tecnica integrativa, Tav. IGM, Tav. Catastale, lettera d'incarico professionale e dichiarazione di avvenuto pagamento spettanze professionali;
- VISTA la comunicazione liberatoria antimafia, rilasciata a carico della sig. Maria Di Stefano, proprietaria di quote di terreno dell'area di cava, acquisita al prot. di questo distretto al n 8093 del 20/02/2020;
- VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assunta al prot. di questo Distretto Minerario di Catania al n 16837 del 12/05/2020 , con cui viene autorizzato l'accesso ai luoghi per l'esecuzione del recupero ambientale, di assenza di provvedimenti sanzionatori per l'esercizio abusivo di cava e di congruità delle somme versate per le opere di recupero ambientale, rientrando le stesse nei parametri di superficie e produzione dell'ampliamento richiesto,
- VISTO il Patto d'integrità, acquisito al protocollo di questo Distretto al n 18146 del 27/05/2020 con cui il Sig. La Cava Antonio, nella qualità di legale rappresentante della Società Eredi La Cava Alfio, si obbliga all'integrale rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 23/05/2011, innanzi al Signor Ministro dell'Interno, dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, dai Signori Prefetti dell'Isola e dal Presidente di Confindustria Sicilia;
- VISTI gli Atti di questo Ufficio;
- VISTA il sito web istituzionale della Prefettura di Catania ove si evince che la Società Eredi La Cava Alfio di La Cava Antonio e Gabriele s.n.c. risulta iscritta alla White list (attività 3,4), aggiornata al 17/04/20, ai sensi dell'art.1, commi 52-57, della Legge n.190/2012 – D.P.C.M. 18/04/2013, con scadenza 06/08/2020;
- VISTO il D.A. n.468 del 12.08.2015 che disciplina le modalità applicative e di controllo dei canoni la cui efficacia è stata sospesa con sentenza C.G.A. Palermo a seguito di ricorso al T.A.R.;
- VISTA la notifica a questo Distretto da parte del Dipartimento dell'Energia – Servizio X – con nota prot. n.16780 del 09/05/2017 del parere dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, parere n.168/2017, relativo ai canoni di produzione delle attività estrattive dei giacimenti minerari di cava;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.89 del 22/03/2018 che dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9;
- VISTA la nota dipartimentale N.21745 del 21/05/2019 con la quale viene rappresentato che in data 16/06/2019 è stata pubblicata la sentenza n.1350 del 12/02/2019 con cui il TAR ha definitivamente rigettato il ricorso per l'annullamento del D.A. del 12/08/2015 riportante modalità applicative per il pagamento dei canoni per le attività di estrazione;
- VISTA la nota 10/03/2020 prot. n. 11186, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Energia, in attuazione del D.P.C.M. 09 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, ha sospeso tutte le attività di missioni del personale del Dipartimento, fatta eccezione per quei casi di straordinaria urgenza, così come individuati con la medesima nota dipartimentale;
- ACCERTATA l'idoneità tecnica dell'esercente, come risulta dagli atti progettuali;
- CONSIDERATO che sussistono, pertanto, tutte le precondizioni previste dalla Legge per concedere la richiesta autorizzazione al subentro e rinnovo dell'esercizio dell'attività estrattiva;
- FATTI salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- RITENUTO di dovere comunque mantenere salva la condizione risolutiva, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 92 del D.lgs. 159/2011;

D E C R E T A

Art.1

Si autorizza, ai sensi degli artt. 21 e 22 della L.R. 127/80, per i motivi indicati in premessa costituenti presupposto indispensabile, la Società **“Eredi La Cava Alfio s.n.c.”**, P.ta iva 05082170878 con sede in Biancavilla (CT), c.da Pulica, sn, legale rappresentante sig. La Cava Antonio, nato a Biancavilla il 09/09/1970 e residente in Biancavilla, via Norvegia n 14, c.f. LCV NTN 70P09 A841Q , al subentro ed al rinnovo con un ampliamento di superficie inferiore del 25% di quella già autorizzata, dell'esercizio della

suddetta cava di basalto per uso ornamentale **denominata "Pulica-Eredi La Cava", ID REG. CT027, sita in contrada Pulica territorio del Comune di Biancavilla (CT), Cava n.470/Ap1**, alle seguenti condizioni.

Art.2

L'attività estrattiva dovrà aver luogo nelle porzioni di particella catastale del **Comune di Biancavilla (CT), foglio di mappa n.26**, porzione delle **particelle 1, 97, 350, 352**, all'interno dell'area rappresentata nell'allegata planimetria catastale, con area perimetrata con linea tratto e punto (limite di coltivazione).

Art. 3

La superficie in disponibilità alla Società esercente è di 42.251 mq, la superficie di cava destinata alla coltivazione è di 16.502 mq; i volumi estraibili totali sono pari a **mc 193.000**, come risultano dagli atti progettuali essendo mc 170.000,00 il volume residuo della vecchia autorizzazione, mc 20.000,00 il volume previsto in ampliamento, mc 3.000,00 il volume del cappellaccio e quindi volume giacimento totale di 354.000,00 (volume vecchia autorizzazione 05/01, mc 334.000,00).

Art. 4

La presente autorizzazione ha la **validità di anni 9 (nove) dalla data di rilascio del provvedimento** comprensivi dei tempi necessari alla realizzazione delle opere di recupero ambientale, fatte salve le eventuali determinazioni limitative che dovessero essere adottate da altri Enti.

Art.5

In qualunque momento, potrà essere disposta la revoca, in autotutela, della presente autorizzazione, qualora durante la sua vigenza siano acquisite informazioni interdittive dal Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., o nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui al Protocollo di Legalità nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, accettati e sottoscritti con il Patto di Integrità, ovvero dovessero intervenire pareri ostativi.

Art. 6

La cava deve essere esercitata nel rispetto del relativo progetto allegato e approvato con la presente autorizzazione; lavori difformi dal progetto approvato saranno considerati come effettuati in violazione delle norme che disciplinano le attività estrattive di cava.

Art. 7

la Ditta titolare è tenuta inoltre a rispettare le seguenti condizioni:

- a) Deve impedire l'accesso nell'area di cava agli estranei non autorizzati con idonei sistemi;
- b) Deve far pervenire al Distretto Minerario il Documento di Sicurezza e Salute "D.S.S", previsto dall'art. 6 del D. L., 624/96 e designare il Direttore di Cava ai fini della sicurezza, entro la data di redazione della denuncia d'esercizio. Inoltre, restano salvi tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. 624/96, e delle eventuali successive direttive o precisazioni o modifiche che dovessero intervenire;
- c) L'attività di escavazione deve iniziare nel termine di un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione;
- d) Deve comunicare entro il mese di novembre di ogni anno il programma dei lavori previsto per l'anno successivo;
- e) Deve denunciare entro il mese di luglio di ogni anno (o con periodicità diversa ove dovesse essere successivamente disposta) il quantitativo di materiale estratto nel semestre precedente, i dati statistici, le relazioni e le informazioni che verranno richieste dal Distretto Minerario;
- f) Deve inviare, entro il mese di Gennaio, i dati statistici richiesti, relativi all'anno precedente;

- g) Deve comunicare tempestivamente a quest'Ufficio, ogni eventuale variazione della sede sociale e del recapito postale;
- h) Deve assicurare idonea recinzione e mantenere i picchetti nel tempo;
- i) La produzione mensile deve essere comunicata entro il quinto giorno del mese successivo.

Art. 8

la Società titolare è tenuta inoltre a rispettare le prescrizioni e/o condizioni dettate dagli Enti deputati alla tutela dei vincoli insistenti nell'area: Amministrazione Comunale, Soprintendenza ai BB.CC.AA., Servizio 9 Geologico e Geofisico di Palermo, Assessorato Regionale TT. AA.

Art. 9

Deve essere esposto all'ingresso della cava, in posizione ben visibile, un cartello delle dimensioni di cm. 90 x cm. 60 indicante gli estremi del presente provvedimento e la data di scadenza, dando al Distretto Minerario di Catania comunicazione scritta di avvenuto adempimento, e con foto allegate.

Art. 10

La Direzione della cava deve essere affidata a persona munita di titolo professionale, secondo quanto previsto dall'art. 20 e 100 del Decreto Legislativo 624/96 e dovrà essere chiesto il parere preventivo per la nomina del direttore ai sensi dell'art. 13 della L.R. 127/80.

Art. 11

L'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania si riserva la facoltà di imporre in ogni momento modifiche al progetto di coltivazione approvato col presente provvedimento, ove ne ravvisi la necessità.

Art. 12

La Società esercente è tenuta al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di attività estrattive nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 13

L'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania potrà pronunciare la decadenza della presente autorizzazione anche nei casi previsti dall'art. 24, 26 e 29 della L.R. n.127/80, nonché per la mancata osservanza degli adempimenti, delle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento. Qualora il titolo di disponibilità del terreno in cui ricade la cava abbia una durata inferiore a quella della validità dell'autorizzazione, il titolare della medesima deve far pervenire al distretto minerario il nuovo titolo della disponibilità prima della sua scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione distrettuale.

Art. 14

La presente autorizzazione potrà essere altresì revocata, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 127/80, qualora siano sopravvenuti pregiudizievoli fattori innovativi nella situazione generale o alterazioni di particolare estensione e gravità nella situazione ambientale, o per altre motivate esigenze e sopravvenienze.

Art. 15

La presente autorizzazione potrà essere revocata anche nei casi in cui venisse meno qualcuno dei requisiti soggettivi ed oggettivi posti a premessa e fondamento della stessa.

Art. 16

La presente autorizzazione consente l'esercizio dell'attività di cava al soggetto intestatario della medesima. Non costituisce atto di intermediazione, nel regime di coltivazione, l'affidamento ad imprese specializzate di servizi, legalmente costituite e registrate, di alcuni settori di attività connesse alla gestione della cava, se tale affidamento non incide sulla titolarità dell'esercizio né tende a ridurre o modificare gli oneri propri del titolare della autorizzazione.

Art.17

Il progetto della cava costituito dagli elaborati progettuali sotto elencati, muniti del visto di autorizzazione di questo Distretto, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

1. Stralcio Carta IGM ;
2. Stralcio Mappa Catastale Comune di Belpasso fg 26;
3. Relazione generale;
4. Relazione geologico e geomorfologica;
5. Relazione di assoggettabilità;
6. Tav 1, Stralcio e ortofoto;
7. Tav 2, Planimetria stato di fatto;
8. Tav. 3, Planimetria vertici, elenco vertici, stralcio CTR 10.000, stralcio scheda di piano;
9. Tav. 4, Stralcio stato attuale e finale aut. 05/01 del 14/03/2001;
10. Tav. 5, Quadro di raffronto;
11. Tav. 6, Planimetria stato attuale, sezione geominerarie, stralcio carta geologica;
12. Tav. 7, Planimetria e sezioni stato iniziale;
13. Tav. 8, Planimetria e sezioni stato intermedio;
14. Tav. 9, palnometria e sezioni stato finale;
15. Tav. 10, Palnometria e sezioni recupero ambientale;
16. Tav. 11, Planimetria recupero ambientale;
17. Relazione Tecnica integrativa;
18. Tav. 9 bis Planimetria stato finale di progetto con perimetro di cava autorizzato.
- 19.

Art. 18

L' esercente è tenuto annualmente al pagamento del canone per lo sfruttamento del giacimento con le modalità previste dall'art. 12 della L.R. 15/5/2013 n. 9, così come modificato dall'art.83 della L.R. 07/05/2015 n.9.

L' esercente è tenuto altresì a corrispondere i canoni residui per gli anni precedenti, anche qualora venissero rideterminati.

Art. 19

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Dipartimento regionale dell'Energia anche ai fini degli obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013, art. 23, comma1, lett. a).

Art. 20

Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R.S n. 21/2014

Art. 21

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia entro giorni trenta ovvero ricorso al TAR Sicilia entro sessanta giorni. I termini decorrono dalla notifica dell'atto, o in mancanza, dalla data della sua pubblicazione; in tutti gli altri casi i termini decorrono dal momento della piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente della U.O. 6/1
(Ing. Concetto G. Barbagallo)



L'Ingegnere Capo
Dirigente del Servizio
(Ing. Nunziato La Spina)

